

Documento di consultazione n. 6/2018

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	DLA Piper Studio Legale e Tributario, Avv. David Marino e Avv. Chiara Cimarelli
Osservazioni generali	<p>Per quanto ora previsto dal riformato art. 185 del Codice delle Assicurazione non sembrano immediatamente comprensibili i motivi che rendono necessaria la redazione del DIP Aggiuntivo, trattandosi di un documento non previsto dalla Direttiva 2016/97 del Parlamento e del Consiglio e considerata la generale finalità di tale direttiva di procedere a un livellamento del campo di gioco dell'informativa pre-contrattuale da fornire ai potenziali contraenti a livello europeo.</p> <p>In generale: coerentemente con quanto previsto all'art. 1 del regolamento 2017/1469 - che richiede l'indicazione nel documento standardizzato - del "manufacturer of the non-life insurance product" (categoria questa espressamente riconosciuta anche nella direttiva IDD) si propone di consentire l'indicazione nel DIP e nel DIP aggiuntivo del logo e della denominazione del manufacturer in aggiunta a quelli dell'impresa</p>

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
2 (Definizioni)	1, lett.q)	Si chiede di confermare che la definizione di "prodotto d'investimento assicurativo" include anche i prodotti multiramo per la componente di ramo I degli stessi.
5 (Riesame e revisione)	3	Si prega di chiarire che la pubblicazione sul sito internet dell'impresa del set informativo pre-contrattuale non riguarda le imprese di assicurazione operanti in Italia in regime di stabilimento ovvero di libera prestazione di servizi.
5 (Riesame e revisione)	4	Si prega di specificare con quali modalità è necessario comunicare ai contraenti le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel set informativo.
20 (Documentazione e pubblicazione nel sito internet)	4	Si chiede di chiarire le modalità con le quali adempiere agli obblighi di redazione del DIP aggiuntivo, in caso di prestazioni garantite da imprese differenti.
20 (Documentazione e pubblicazione nel sito internet)	5	Si prega di specificare che gli obblighi di pubblicazione sul sito internet non si applichino alle imprese operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi,
Art. 27 (Documentazione e pubblicazione nel sito internet)	4	Al comma 4 dell'art. 27 è riproposta l'esenzione dalla consegna del set informativo rispetto ai contratti che coprono i grandi rischi. Si chiede di reintrodurre la medesima esenzione prevista dal Reg. 35/2010 rispetto ai rischi agricoli stipulati in forma collettiva ai sensi del dlgs 102/2004.

<p>Art. 41 (Sito internet), Art. 42 (Aree riservate), 43 (Accesso alle aree riservate) e 44 (Informativa sull'attivazione del servizio).</p>		<p>Tenuto conto dell'operatività delle imprese che operano in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi e dell'ostacolo al libero accesso al mercato che le disposizioni in oggetto potrebbero comportare, si chiede alternativamente:</p> <p>(i) di precisare che le disposizioni di cui agli art. 41,42,43 e 44 non si applicano alle imprese di assicurazione comunitarie; o</p> <p>(ii) di consentire che ai relativi adempimenti le imprese possano provvedere avvalendosi dei siti degli intermediari di cui si avvalgono;</p> <p>(iii) di aggiungere all'art. 45 la lettera (g) che includa i "rischi professionali"</p>